



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA
di martedì 28/09/2021**

Alle ore 21.00, presso la sede di via Villa Varda 15 a San Cassiano di Livenza, in Comune di Brugnera, si è riunita su debita convocazione, diramata in data 17 settembre 2021, l'Assemblea dell'associazione (denominata all'interno dell'associazione, ARENGO), in prima convocazione. Presenti:

- | | | |
|----|-------------------|------------------------|
| 1. | Luca Carniello | Presidente (MERIGA) |
| 2. | Francesca Pillon | Tesoriere e Segretario |
| 3. | Nicoletta Mortati | |
| 4. | Rita Zanette | |
| 5. | Anna Battiston | |
| 6. | Joel Zagar | |
| 7. | Davide Scarpa | |
| 8. | Federico Santin | |
| 9. | Gianni Rizzetto | |

Il Presidente, constatata la regolarità dell'assemblea, nomina il consigliere Pillon alle mansioni di segretario verbalizzante.

Si inizia a trattare l'Ordine del Giorno:

1. Adeguamenti statutarî imposti dal "Codice del Terzo settore" D. Lgs. 117/2017 e D. Lgs. 105/2018 a seguito di richiesta del Servizio Politiche del Terzo Settore, in quanto l'istruttoria ha rilevato la mancanza di requisiti.

Il Presidente dà inizio alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno e si procede alla lettura del testo aggiornato dello Statuto, che recepisce le modifiche richieste dagli uffici regionali al fine di ottenere l'iscrizione al registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale istituito dall'art. 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23. Il Presidente illustra le modifiche articolo per articolo ponendole in discussione all'Assemblea.

Al termine della lettura e della contestuale discussione degli articoli, viene posto ai voti il testo dello Statuto aggiornato con le modifiche recepite dall'Assemblea, che unanimemente lo approva per alzata di mano.

Il Presidente dà atto che il testo aggiornato sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone e successivamente depositato presso l'ufficio regionale del Servizio Politiche per il Terzo Settore ai fini dell'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Terminata la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che ha termine alle ore 22.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il verbalizzante
Francesca Pillon

Il presidente (MERIGA)
Luca Carniello

30 SET. 2021

atto registrato a Pordenone il
al n° 2824 Mod. TU con liquidati €
di cui per imposta IPOT. €
con allegati: 1



CAPI SEGRETORI
Pordenone
RUBBIO

allegato A all'atto reg.to a
Pordenone il 30 SET 2021 al
n° 2826 Mod. 41 con
liquidati / di cui
per imposta /



STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita ai sensi dell'articolo 36 del Codice civile e dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale non riconosciuta avente la denominazione "**IL SACRO TIGLIO A.P.S.**" con sede legale nel Comune di Brugnera, in via Villa Varda n. 15.

Articolo 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione apartitica è retta ed opera secondo principi democratici, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore degli associati, dei loro familiari o terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, co. 1, lett. i), del D. Lgs. 117/2017);
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. f), del D. Lgs. 117/2017);
- c) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati (art. 5, co. 1, lett. z), del D. Lgs. 117/2017);
- d) valorizzazione delle tradizioni, delle realtà naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche del territorio (art. 5, co. 1, lett. f), del D. Lgs. 117/2017);
- e) organizzazione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (art. 5, co. 1, lett. k), del D. Lgs. 117/2017).

Inoltre, in dettaglio:

- f) organizzare conferenze con tematiche storiche, sociali, coinvolgendo la popolazione e le pubbliche amministrazioni locali, le scuole e i mezzi di informazione di massa;
- g) divulgazione di testi e dispense inerenti alla programmazione di cui alla lettera f);
- h) promuovere l'istituzione di borse di studio intrinseche alle tematiche anticipate, riguardanti l'attività d'identificazione del territorio con spunti scientifici, tecnici, musicali, sportivi che fanno risaltare l'appartenenza del territorio stesso. Tali elargizioni potranno coinvolgere le scuole, le pubbliche amministrazioni, enti privati e altro, convogliando eventuali contributi elargiti alla nostra associazione per la realizzazione delle stesse;
- i) incoraggiare la realizzazione di opere di restauro di edifici antichi, strade, boschi, monumenti, con interesse storico autoctono (*ad esempio, opere di valorizzazione di Villa Varda o di un Casone tipico*), evitando decisamente interessi di tipo ideologico e politico;
- j) stimolare la realizzazione di musei nelle varie località, focalizzando i temi cari a questa associazione;
- k) spronare la divulgazione dei vecchi usi e costumi del luogo, prendendo ad esempio le vicine Austria e Slovenia, dove fin da bambini si è abituati a vestire i tipici abiti del luogo nei periodi di festa e nella vita normale. Aiutare a far riemergere queste tipicità e usanze, in modo da renderle col tempo una consuetudine ed una cosa onorevole, evitando con rigore che la cosa passi per una buffonata. Cercare di far riemergere le usanze abbandonate o passate in disuso in modo da farne risaltare le caratteristiche locali;
- l) affiancare la divulgazione delle lingue locali nelle varie varianti, enucleando il Friulano ed il Veneto e risvegliare quindi nella popolazione l'orgoglio di appartenenza idiomantica, sempre stando attenti a non creare discordia tra le varie appartenenze linguistiche, mantenendo il rispetto dovuto alle varie parlate, evitando quindi la prevaricazione di una sull'altra;
- m) sollecitare le attività sportive, prediligendo quelle discipline dove si cerca di formare il carattere

degli atleti, rendendo vivi i valori sociali ed emozionali quali: il coraggio, la lealtà, lo spirito sportivo, la disciplina ed il lavoro di squadra. Recuperare antiche attività sportive e ludiche premendo per la loro riemersione e sviluppo;

- n) ricercare i concetti storici locali di famiglia da sempre intesi come mattone e cemento della società *(la visione della famiglia, intesa con il termine classico di uomo e donna che con la loro prole fondano nell'amore un nucleo unico all'interno della società in cui si vive, nel nostro territorio era di tipo matriarcale, dove nelle nostre antichissime usanze la donna si trovava al centro della società e ne era il cardine. Essa era simbolo di vita, dea primordiale, madre potente, madre natura, con notevole presenza di culti femminili nel territorio);*
- o) l'arte della musica deve essere incentivata nella sua vasta complessità come enunciazione di suoni che narrano l'intrinseca anima dell'uomo e della società che lo circonda, valorizzando dove possibile quella caratteristica delle nostre zone. Favorire il recupero di antichi strumenti musicali ed il loro utilizzo, nonché il recupero di vecchie partiture e anche la modernizzazione delle stesse. La valorizzazione di vecchie ballate ed altre danze rituali ad esse annesse.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri fini, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e potrà collaborare con tutte le realtà che perseguono obiettivi e finalità analoghe o affini.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Articolo 3 - Attività diverse e raccolta fondi

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 - Carattere

L'associazione si ispira ai principi del rispetto della libertà e della dignità degli associati e della democraticità della struttura.

Le attività svolte dall'associazione, prevalentemente tramite le prestazioni fornite dagli associati, non possono essere retribuite in alcun modo. Agli associati possono essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione.

Articolo 5 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato.

Possono essere ammessi ad associato tutti coloro che condividono lo spirito e le iniziative dell'Associazione e che si impegnano a prendere parte attiva alla realizzazione delle finalità statutarie. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici e di posta elettronica, oltre alla dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.

In caso di non accoglimento, il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Articolo 6 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alle assemblee e votare direttamente o per delega;
- b) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- c) essere informati sulle attività associative e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'associazione;
- e) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il seguente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Articolo 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, o arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea.

L'associato può recedere dall'Assemblea comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

Il recesso può essere manifestato dal socio anche con il mancato pagamento della quota associativa entro due mesi dalla fine dell'esercizio sociale.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Articolo 8 - Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) assemblea (denominato all'interno dell'associazione, ARENGO);
- b) consiglio direttivo (denominato all'interno dell'associazione, MINOR CONSIGLIO);
- c) presidente (denominato all'interno dell'associazione, MERIGA).

Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dal CTS, l'Associazione potrà eleggere:

- d) organo di controllo (denominato all'interno dell'associazione, I DIESE);
- e) revisore legale dei conti (denominato all'interno dell'associazione, PREGADI).

Articolo 9 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 10 (dieci) giorni, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare un massimo di 3 (tre) associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea ad uno dei recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo può:

- incaricare persone di comprovata esperienza nel campo artistico per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico;
- emanare, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre alla ratifica dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi incluso il Direttore artistico, o i Direttori artistici, determinandone, eventualmente, i compensi.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di quattro componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e rieleggibili.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, co. 6, del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 12 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti di Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 - Revisione legale

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 14 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta della contabilità e alla conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

Il Tesoriere:

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Articolo 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento delle proprie attività da:

- a) versamenti volontari degli associati;
- b) contributi delle pubbliche amministrazioni;
- c) introiti derivanti da attività culturali in genere.

Dette entrate saranno impiegate per il miglior raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dei suoi organi. Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17 - Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 18 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ente stesso.

Articolo 19 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere depositato nella sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, i quali possono prenderne visione con richiesta al Segretario o al Presidente.

All'assemblea, il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente che devono, nel termine di 10 giorni, consentirne la visione diretta presso la sede, art. 15, co. 3 del CTS.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 20 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Articolo 21 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in

favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 22 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con scopi, finalità e attività simili all'associazione e con priorità agli enti aventi sede nel territorio del comune di Brugnera, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 24 - Clausola di mediazione

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia di Pordenone.

Articolo 25 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice civile.

San Cassiano di Livenza, lì 28 settembre 2021

